

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 febbraio 2002 - Deliberazione n. 594 - Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio - **Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10 art. 60 - Fondo di rotazione per la concessione di contributi finanziari agli Enti Locali per la progettazione di opere pubbliche - Cap. 534 esercizio finanziario 2001 - Concessione di contributi ai Comuni - (con allegati).**

omissis

VISTE:

- La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni",

- La legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 che all'art. 60 istituisce un fondo di rotazione per concedere agli Enti Locali della Campania, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, contributi finanziari per avviare la progettazione di opere pubbliche,

- La delibera di G.R. n. 4868 del 12 ottobre 2001 che approva il Regolamento recante i criteri e le modalità di erogazione del contributo;

- La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

- Il decreto dirigenziale n. 1218 del 6 dicembre 2001;

- La delibera di G.R. n. 7325 del 31 dicembre 2001;

- La circolare n. 103111/Gab. del 31 dicembre 2001 del Presidente della Regione Campania;

PREMESSO:

- CHE la L.R. 11 agosto 2001, n. 10, all'art. 60 comma 1, ha istituito un fondo di rotazione per concedere agli Enti locali della Campania, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, contributi finanziari, dell'importo massimo di lire 50 milioni, per avviare la progettazione di opere pubbliche legate a procedure per l'accesso a fondi regionali, nazionali ed europei;

- CHE al comma 3 il predetto art. 60 della citata normativa dispone che, nella prima fase di applicazione, il fondo sarà destinato prioritariamente ai Comuni privi di ufficio tecnico,

- CHE alla relativa spesa si provvederà, come disposto dal comma 4 del citato articolo, con la complessiva somma di lire 2 miliardi, giacente sul capitolo di spesa n. 534 dell'esercizio finanziario anno 2001, ed impegnata con delibera di G.R. n. 7325 del 31.12.2001;

CONSIDERATO:

- CHE, con delibera di G.R. n. 4868 del 12 ottobre 2001, è stato approvato il Regolamento recante criteri e modalità di erogazione del citato finanziamento;

- CHE, in attuazione del predetto regolamento, con decreto dirigenziale n. 1218 del 6.12.2001, è stata nominata la Commissione per l'esame e la valutazione delle istanze presentate dai Comuni;

- CHE la predetta Commissione ha accertato che sono pervenute, presso gli uffici regionali, n. 142 complessive istanze di Comuni per richiesta di contributo, ai sensi della citata legge, di cui:

• n. 104 istanze, di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente atto, entro il termine del 30 novembre 2001, in osservanza dell'art. 4 del menzionato Regolamento, e come tale ritenute ammissibili alla fase istruttoria per l'esame e la valutazione;

• n. 38 istanze, di cui all'allegato 2 che fa parte integrante del presente atto, oltre il suindicato termine, non ritenute pertanto ammissibili alla fase istruttoria;

- CHE con comunicazioni del Dirigente del Settore Urbanistica, è stata data notizia, dell'esclusione dal beneficio del contributo ai predetti Comuni;

- CHE inoltre, il Dirigente del Settore Urbanistica, a seguito di istruttoria preliminare compiuta dalla Commissione, ha richiesto, ai Comuni di cui all'allegato 1, l'integrazione della documentazione necessaria per la definizione dell'esame e valutazione delle istanze;

- CHE i Comuni, di cui all'allegato 3 che fa parte integrante del presente atto, non hanno adempiuto a quanto richiesto con la predetta nota e pertanto, non essendo valutabili per incompletezza della documentazione, non possono beneficiare del contributo in oggetto;

- CHE la Commissione, con relazione n. 107 del 23 gennaio 2002, ha trasmesso, all'Assessore all'Urbanistica, al Coordinatore dell'Area ed al Dirigente del Settore Urbanistica l'elenco di tutti i Comuni da ammettere a contributo, senza e con ufficio tecnico, facendo presente che la dotazione finanziaria di lire 2 miliardi non risulta sufficiente per la concessione dei contributi a tutti gli Enti Locali, ed ha proposto, per la condivisione, al fine di redigere la graduatoria di merito, i seguenti criteri di priorità in aggiunta a quello indicato all'art. 5 del Regolamento (Comuni privi di ufficio tecnico)

- Progetti di cui alla delibera di G.R. n. 4863 del 12.10.2001 (eliminazione baracche);
- Progetti candidati a finanziamenti P.O.R.,
- Comuni con più basso numero di abitanti, tra quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- Esistenza di delibera di affidamento incarico di progettazione per le opere da realizzare o eventuale convenzione con tecnici progettisti esterni;
- Realizzazione di opere di completamento o di integrazione funzionale di opere già realizzate,

- CHE l'Assessore all'Urbanistica, nella medesima data del 23.1.2002, ha comunicato alla Commissione di condividere i criteri di priorità proposti ed elencati al precedente considerato, ed ha richiesto, alla stessa, di redigere la graduatoria di merito, in ordine di priorità, dei Comuni ritenuti ammissibili a contributo;

- CHE la Commissione con nota n. 108 del 31 gennaio 2002, ha trasmesso all'Assessore all'Urbanistica, al Coordinatore dell'Area ed al Dirigente del Settore Urbanistica, la relazione conclusiva sui lavori e l'esito della valutazione delle istanze, allegando la graduatoria finale dei Comuni le cui richieste di contributo sono state ritenute ammissibili ai sensi della L.R. 10/2001 art. 60, secondo i criteri di priorità proposti e condivisi dall'Assessore all'Urbanistica;

RITENUTO:

- di dover procedere all'approvazione della graduatoria redatta dalla Commissione di cui all'allegato 4 che fa parte integrante del presente atto;

- di dover provvedere all'assegnazione del contributo ed al riparto del fondo disponibile, per la complessiva somma di lire 2 miliardi giacente sul capitolo di spesa n. 534 e già impegnata con delibera di G.R. n. 7325 del 31.12.2001, liquidando l'importo, in favore dei Comuni di cui all'allegato 4, con successivi decreti dirigenziali;

- di dover stabilire che i contributi per avviare la progettazione di opere pubbliche, legate a bandi regionali, nazionali ed europei, di cui alla L.R. 10/2001 art. 60 (fondo di rotazione), dovranno essere restituiti, dai rispettivi Enti locali, ad avvenuto finanziamento dell'opera pubblica,

- di dover escludere dal contributo i Comuni di cui all'allegato 2 in quanto hanno presentato l'istanza oltre il termine utile del 30.11.2001, stabilito dell'art. 4 del Regolamento, e quelli di cui all'allegato 3 in quanto non hanno integrato la documentazione richiesta dal Settore Urbanistica e necessaria per la valutazione delle relative istanze;

PROPONE e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare la graduatoria di merito, redatta dalla Commissione, in osservanza dei criteri di priorità determinati in narrativa, tra i Comuni ammissibili al contributo finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della L.R. n. 10 del 11.8.2001 per avviare la progettazione di opere pubbliche,

- di assegnare il contributo, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo n. 534 del bilancio di previsione e spesa anno 2001, pari a lire 2 miliardi, e già impegnate con delibera di G. R., n. 7325 del 31.12.2001, liquidando l'importo in favore dei Comuni di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente atto, con successivi decreti dirigenziali,

- di prelevare, dal capitolo 534 del bilancio di previsione e spesa anno 2001, la somma di lire 1.992.874.000 (Euro 1.029.233,53) quale importo complessivo dei contributi da concedere, di cui al predetto allegato 4, fino al Comune di Castel Morrone (CE) incluso;

- di stabilire che i predetti contributi per avviare la progettazione di opere pubbliche, legate a bandi regionali, nazionali ed europei, di cui alla L.R. 10/2001 art. 60 (fondo di rotazione), dovranno essere restituiti, dai rispettivi Enti locali, ad avvenuto finanziamento dell'opera pubblica;

- di escludere dal contributo i Comuni di cui all'allegato 2 in quanto hanno presentato l'istanza oltre il termine utile del 30.11.2001, stabilito dall'art. 4 del Regolamento, e quelli di cui all'allegato 3 in quanto non hanno integrato la documentazione richiesta dal Settore Urbanistica e necessaria per la valutazione delle relative istanze;

- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Urbanistica e Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli allegati, all'Ufficio del B.U.R.C., per la pubblicazione.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino